

Cds/2. Il parere Contratti agricoli con regole «speciali»

Giorgio Costa

Sulla modalità di stipula dei contratti agricoli e sui loro possibili contenuti, le tesi del ministero dell'Agricoltura hanno prevalso su quelle del ministero dello Sviluppo economico. E, quindi, ai contratti difornitura di beni agricoli e agroalimentari disciplinati dall'articolo 62 del Di 1/2012 (legge 27/2012) si applicano le regole contenute nella legge speciale (formascritta e pagamenti entro 30-60 giorni) c non quelle generali (e meno favorevoli al venditore) del Dlgs 192/2012.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con il parere 00503/2015 del 19 febbraio scorso. I magistrati hanno così risolto il conflitto tra chi (il Mise) sosteneva che le regole generali prevalgono e chi invece (il Mipaf) sosteneva che sono le norme speciali anteriori ad aver la meglio. In particolare, la normativa sopravvenuta incide in duplice modo sulle previsioni dell'articolo 62 in quanto stabilisce che il termine di pagamento tra imprese può essere derogato in via facoltativa tra le parti e può anche superare i sessanta giorni e che gli interessi - in ipotesi di ritardo nei págamenti - sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Inoltre, nelle transazioni commerciali tra imprese, le parti possono anche concordare un tasso di interesse diverso.

Il Cds condivide le ragioni della "specialità" anche perchél'articolo12, comma 3, della direttiva 2011/7/UE, espressamente consente agli Stati membri di mantenere in vigoreo adottare disposizioni più favorevoli ai creditori di quelle introdotte con lo stesso decreto. E le disposizioni dell'articolo 62 avevano, appunto, poco prima dell'entrata in vigore del Digs 192/2012, introdotto disposizioni più favorevoli per il produttore.

O RIPRODUZIONE RISE IVATA